



Decreto n. 3838

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 2959 del 14.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento Elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione dei **rappresentanti di Area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico**, per il triennio accademico 2018/2021;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell'11 luglio 2018, relativa ad indicatori e requisiti di eleggibilità cariche accademiche;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17.09.2018, che ha fissato per i giorni 10 e 11 dicembre 2018 le operazioni di voto di che trattasi;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella riunione del 30.10.2018, ha deliberato di approvare, sin d'ora, le opzioni che verranno esercitate dai docenti appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 08 e 09, ai fini della definizione delle liste degli elettori relative alle elezioni dei rappresentanti di area scientifico-disciplinare in seno al Senato Accademico per il triennio 2018/2021;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13.11.2018, che ha confermato per i giorni 10 e 11 dicembre 2018 le operazioni di voto di che trattasi,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i **giorni 10 e 11 dicembre 2018** le elezioni dei rappresentanti di Area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2018/2021.

Art. 2 – Eligendi

La rappresentanza delle Aree Scientifico-disciplinari è costituita da:

- due professori di I fascia
- cinque professori di II fascia
- cinque ricercatori

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo per ciascuna categoria tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti a ciascuna Area e regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno, che godano dell'elettorato attivo alla data del bando di indizione.

Art. 5 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 6 – Opzioni

I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di cui all'art. 27, comma 4, lettera c) dello Statuto di Ateneo devono optare per l'Area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica.

L'opzione deve essere esercitata entro e non oltre le ore **12,00 del 23 novembre 2018**, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, apposita dichiarazione scritta corredata dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni e da copia di un documento di riconoscimento valido.

Art. 7 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 6 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica.

Art. 8 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del Dipartimento e dell'Area scientifico-disciplinare, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 6 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate direttamente al Decano o nell'assemblea di Area.

Il Decano di ciascuna Area convoca l'Assemblea, da tenersi entro il **27 novembre 2018**, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, con indicazione del luogo, della data e dell'ora.

Le candidature devono essere proposte, da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo per ciascuna Area, direttamente nell'assemblea o per iscritto al Decano, non oltre la data e l'ora fissata per l'assemblea, a cui il Decano le comunica.

Le candidature devono essere individuate nell'assemblea di Area.

Ciascuna Area valuta l'opportunità di individuare almeno un candidato per categoria di docenti

Le candidature devono essere corredate da autocertificazione di non aver ricevuto valutazione negativa in sede di maturazione dello scatto triennale ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

Il candidato che non sia in regime di tempo pieno, contestualmente alla accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.

La candidatura priva della dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto è irregolare.

La irregolarità dovrà essere sanata, pena la nullità della candidatura, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2018**, presentando la dichiarazione all'Ufficio Elettorale.

Il Decano trasmette al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, le candidature individuate dall'assemblea ed i documenti alle stesse allegate, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2018**.

Art. 10 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, su apposita pagina web, entro e non oltre il giorno **03 dicembre 2018**.

Art. 11 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 12 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 8,00** del giorno **10 dicembre 2018**, per le operazioni preliminari.

Le **operazioni di voto** hanno inizio alle **ore 10,00 dello stesso giorno** e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00**, per riprendere alle **ore 9,00** del giorno **11 dicembre e proseguire fino alle ore 14,00 del medesimo giorno**.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le **operazioni di scrutinio** hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di Ateneo e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 13 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante, scelto tra gli aventi diritto al voto per la medesima Area, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 14 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di Ateneo.

A ciascun elettore deve essere consegnata una scheda per ciascuna categoria di candidati individuati dall'Area. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni categoria di candidati.

Art. 15 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Possono risultare eletti tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al **50% dei votanti**.

Art. 16 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento elettorale di Ateneo, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi.

Art. 17 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi lavorativi.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 15 novembre 2018

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO